Chiarimenti su PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE ACCORDO QUADRO

QUESITO

Con riferimento ai Quesiti sottoposti da alcuni operatori economici ed ai Chiarimenti pubblicati dalla vostra amministrazione in data 05/09/2018 e 07/09/2018, in merito all’Attribuzione del punteggio ai possessori del Certificato BS OHSAS 18001, con la presente formuliamo i nostri quesiti, e precisamente.

Vorremmo far osservare anzitutto, che la Certificazione OHSAS 18001:2007 è una certificazione Volontaria che possono richiedere tutte le aziende, e dunque anche quelle che svolgono forniture di servizi; e che il possesso di tale Certificazione è invece requisito qualificante e avente natura premiale per un’Agenzia di somministrazione lavoro (proprio perché soddisfa determinate norme di garanzia della qualità accertate da organismi accreditati), come d’altronde lo sarebbe per qualsiasi Società che ne avesse il possesso; questo in virtù delle motivazioni che sono alla base dei principi che spingono un’Azienda a certificarsi in conformità alla norma 18001, e precisamente:

1. miglior prevenzione e riduzione di infortuni sul lavoro;
2. maggior controllo nei luoghi di lavoro;
3. riduzione di costi diretti e indiretti derivanti da incidenti che interrompono l’attività lavorativa;
4. dimostrazione di un miglioramento nelle condizioni dell’ambiente di lavoro per il personale;
5. integrazione della politica di prevenzione con la politica del lavoro

Sulla base di quanto sopra premesso, e in merito alla risposta che la Vostra stazione appaltante ha formulato, siamo a chiedere:

* Considerato l’art. 87 del codice appalti (D.Lgs 50/2016), che stabilisce che *“Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”;*

Considerata la definizione di Linee Guida Uni-Inail (cfr. sito istituzionale INAIL per la corretta definizione delle linee Guida Uni Inail: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/sgsl/uniinail.html>) che stabilisceche: *i parametri imposti dalla Linee guida Uni-Inail* *sono un****documento di indirizzo alla progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro****, rivolto soprattutto alle Pmi che caratterizzano il sistema produttivo italiano. Nello spirito della volontarietà della adozione di Sgsl, vogliono essere un valido aiuto nei confronti delle aziende e dei consulenti aziendali.*

*Queste linee guida, pubblicate da Inail in accordo con le Parti sociali e l’Uni, hanno****validità generale****e la loro****applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell’impresa****che intende adottarle; non sono destinate alla certificazione (né all'uso ai fini della vigilanza da parte degli organi istituzionali) e quindi, qualora un azienda voglia certificare l’adozione del proprio sistema di gestione, il riferimento corretto diventa la norma Bs Ohsas 18001:07,* si chiede conferma che le stesse linee guida NON POSSANO ESSERE CONSIDERATE come misura equipollente alla CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 e che pertanto la mera dichiarazione di adeguarsi a tali linee guida Uni Inail non comporti l’attribuzione dei 2 punti previsti.

* Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede conferma che la stazione appaltante, in sostituzione del possesso della certificazione, possa accettare esclusivamente, come stabilito dal Codice degli appalti, misure equivalenti di garanzia della qualità, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, e che il concorrente sia in grado di DOCUMENTARE e COMPROVARE in modo univoco e verificabile che loro procedure siano conformi alle norme di garanzia richieste dalla Stazione appaltante (come stabilito all’art 87 codice appalti) *e non anche alle linee guida Uni Inail.*

A tal riguardo si chiede conferma che, laddove la stazione appaltante dice che *“il punteggio sarà assegnato anche qualora, il concorrente, nell’offerta tecnica sia in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile […[“*, intenda che TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E LA RELATIVA COMPROVA siano contenuti all’interno della Busta contenente la Relazione tecnica, e chiediamo inoltre se la stessa documentazione rientri o meno nel computo delle 35 facciate previste per la stessa.

RISPOSTA

Si conferma il subcriterio 2.2. e relativa specificazione, evidenziando che tutto ciò che attiene alla documentazione tecnica dovrà essere inserito nella relativa busta “B”.

Si conferma che il limite dimensionale della Relazione Tecnica è quello di 30 pagine indicato nel Disciplinare e che non sono ammessi allegati se non nei limiti indicati dal Disciplinare stesso. Il possesso dei criteri di valutazione, quindi, dovrà essere attestato e dimostrato all’interno dei limiti dimensionali della Relazione tecnica.